



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Richiesta di archiviazione  
artt. 408 ss. c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.

Al giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale sede

Il pubblico ministero Albenzio Ricciardiello,  
letti gli atti del procedimento in epigrafe indicato, iscritto nei confronti di:  
**ignoti**  
per il reato p. e p. dall'art. 610 c.p.

OSSERVA

Il presente procedimento origina dalla denuncia-querela sporta da Moriggia Nino Filippo, il quale lamentava di essere stato vittima di violenza privata in relazione all'obbligo vaccinale in conseguenza dell'emergenza da Sars-Cov-2 previsto inizialmente per determinate categorie di lavoratori ed esteso poi quale forma di coercizione indiretta per l'esercizio di determinate libertà.

Dalla denuncia stessa emerge l'infondatezza della notizia di reato, considerando con valore assorbente l'insussistenza dell'elemento materiale della fattispecie di cui all'art. 610 c.p. per carenza di violenza e minaccia.

In particolare, deve ritenersi integrante il concetto di violenza, in un diritto penale del fatto, esclusivamente un'aggressione fisica (*vis corporis corpori data*) consistente in un'offesa attuale alla vita, all'integrità fisica o alla libertà di movimento e minaccia, la prospettazione di un male ingiusto (e tali non possono considerarsi le sanzioni poste a tutela di interessi altrettanto rilevanti, né potendosi queste considerare come minaccia di far valere un diritto, non venendo in questione un diritto soggettivo ma una sanzione legalmente prevista).

Del pari non trova fondamento, non sussistendone gli elementi costitutivi sotto il profilo materiale e soggettivo, neppure la fattispecie di cui all'art. 629 c.p. poiché non sussiste il dolo di estorsione né tantomeno, in termini dirimenti, il danno o il profitto ingiusto (*contra ius e non iure*).

Eguale è a dirsi con riguardo alla violazione dell'art. 323 c.p., pure astrattamente configurabile, rispetto alla cui concreta integrazione manca tuttavia l'elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice, considerato che non può ritenersi sussistente in capo agli organi esecutivo e legislativo, che esercitano un potere di natura eminentemente politica, il dolo intenzionale di procurarsi un ingiusto profitto ovvero di cagionare un ingiusto danno (anche in tal caso non può discorrersi di *danno contra ius e non iure*).

In relazione alla attribuibilità della qualità di persona offesa dal reato, deve rilevarsi che il denunciante non fornisce alcun elemento idoneo all'accertamento della sua qualità di persona offesa, non essendo possibile configurare al riguardo un bene giuridico tutelato dalla norma in termini collettivi (ciò che esclude, pertanto, che alla stessa debba essere dato l'avviso di cui all'art. 408 c.p.p.).

38

Dr. Pr.  
per l'avviso  
alla P.O.  
26/6/22  
M.G.I.F.  
Dott.ssa Alessandra Ciommi

TRIBUNALE DI SANTA MARIA C.V.  
Depositato il 26/6/22

Ritenuta quindi l'infondatezza della notizia di reato in quanto gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non appaiono idonei a sostenere l'accusa in giudizio e considerato altresì che non residuano ulteriori elementi di utile penale perseguibilità;

Visti gli artt. 408, 411, 415 c.p.p.

CHIEDE

disporsi l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e conseguente restituzione degli atti al proprio ufficio.

S. Maria Capua Vetere, 3.3.2022

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
*Albenzio Ricciardiello*

Dep. 4/3/22  
Assistente giudiziario  
*[Signature]*

4.9.18